

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana, eccetto le sezioni primavera aggregate alla scuole dell'infanzia che possono funzionare dieci mesi.

L'orario di apertura del micro nido a tempo pieno deve erogare un servizio pari a 8 ore. Nell'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi del presente manuale, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio. Il micro nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 8 ore ma mai inferiore alle 6 ore. Può avere entrambe le organizzazioni part time e full time.

Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Nei micro nidi, il rapporto numerico deve essere determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra educatori e bambini deve essere pari a:

- 1 educatore ogni 5 bambini, per bambini di 3-12 mesi
- 1 educatore ogni 8 bambini, per bambini di 13-36 mesi.

Per quanto riguarda la sezione primavera il rapporto è di 1 educatore ogni 10 bambini.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere inferiore a 1 addetto ogni 22 bambini (numero massimo di bambini iscritti), escluso il personale di cucina ove prevista.

M2.1.2 - SERVIZI INTEGRATIVI E NORME COMUNI

I servizi educativi integrativi per la prima infanzia, definiti secondo le Linee guida regionali e secondo quanto previsto nel Nomenclatore interregionale, comprendono:

- servizi educativi in contesto domiciliare;
- centri per bambini e famiglie;
- spazi gioco per bambini.

Tutti i servizi integrativi devono rispettare le norme comuni concernenti il personale, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio e rispettare le norme specifiche per ogni tipologia di servizio.

M2.1.2.1 SERVIZI EDUCATIVI IN CONTESTO DOMICILIARE

E' un servizio da attivare nei Comuni privi di servizi per l'infanzia autorizzati e da realizzare attraverso il privato sociale organizzato di cui alla Legge n.381/91 e può essere erogato presso il domicilio della famiglia o dell'educatore.

Per ogni servizio familiare il numero di bambini non può essere superiore a 5 con la compresenza della mamma ospitante o ausiliaria.

Requisiti strutturali

Tale servizio si attua in un ambiente domestico unico, di almeno 24 mq, messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio o dall'educatore. L'ambiente domestico identificato deve essere all'interno di una civile abitazione civile che rispetti le norme attualmente vigenti in materia di sicurezza, igiene garantendo le autonomie personali, l'accoglienza ed il gioco.

E' richiesta una cucina (che può coincidere con la cucina dell'abitazione utilizzata) per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. La tabella dietetica è approvata dall'ASL competente.

Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato